Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – SANZIONI – AGGRAVAMENTO – ANCHE IN PRIMO GRADO MOTIVAZIONE – NECESSITÀ

Descrizione

Se per la CFA vi sono specifiche norme riguardanti l'aggravamento della sanzione (art. 73 per la Corte sportiva di appello a livello nazionale, art. 78 per la Corte sportiva d'appello a livello territoriale e art. 106 del CGS per la Corte federale d'appello), non risultano analoghe disposizioni per i tribunali di prime cure, seppure è evidente che il principio della sanzionabilità in peius dei reclamanti valga anche per queste corti. (Sez. I, dec. n. 100 CFA del 8.5.2023). Il principio espresso per il quale l'inciso "*se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prime cure*", depone nel senso di consentire l'aggravamento della sanzione solo nel caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo, porta alla conseguenza che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, di talché può tanto inasprire, quanto mitigare la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell'atto di deferimento.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 115/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 73 CGS; art. 78 CGS; art. 106 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0115 CFA del 5 giugno 2023 (Paganese Calcio 1926 Srl/Procura Federale)